

## PROFILI ROMANISTICI DELLA STORIA DEI DIRITTI UMANI: QUALCHE INTERSEZIONE TRA CULTURA DELLO 'STAATSRECHT' E DIRITTO BRASILIANO\*

Carla Masi DORIA<sup>1</sup>

**RESUMO:** O texto, apresentado em palestra no IV Seminário Internacional de Direitos e Humanidades no Direito (2007), aborda momentos centrais da cultura romanística do século XIX, e a sua conexão com os direitos fundamentais e os direitos humanos. Apresenta uma reflexão que inclui Theodor Mommsen, Rudolf von Jhering e Tobias Barreto.

**PALAVRAS-CHAVE:** Mommsen, Direito público, Direitos fundamentais, Direito romano, Jhering, Escravidão, Barreto.

Autorità, illustri Colleghi, Signore e Signori, cari amici! Sono molto lieta di essere qui ad Araraquara e di partecipare al quarto Seminario Internazionale su «Diritti umani e umanità del diritto» e ringrazio di cuore la cara Collega e amica Sara Correa Fattori per essersi sobbarcata l'onere dell'organizzazione. Porto i saluti del Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica Francesco De Martino dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che ho l'onore di dirigere e nel quale fin dalla sua originaria elaborazione si radica questo progetto, che coinvolge oltre il Brasile anche l'Argentina, il Venezuela, la Spagna, e l'Italia, naturalmente. Il coordinatore della nostra ricerca, il prof. Luigi Labruna, purtroppo, non è potuto intervenire a questa nostra riunione per improrogabili impegni accademici e mi ha pregato di scusarlo e salutare tutti i presenti con un cordiale auspicio di buon lavoro.

Quella dei diritti umani è una vicenda storica e perciò i saperi romanistici e storico-giuridici sono coinvolti in prima linea nell'analisi di questo complesso fenomeno della modernità. Ecco perché quando abbiamo proposto il progetto originario di ricerca su «Diritti umani e umanità del diritto» abbiamo individuato una linea di indagine che accanto alla prospettiva filosofica, teorica e di diritto positivo, contemplasse anche quella storica. I lavori fin qui svolti nelle sedi di Buenos Aires, Maracaibo e Napoli, mi sembra che abbiano dato frutti caratterizzati proprio da questa interdisciplinarietà.

In questa sede intendo affrontare alcuni momenti centrali della cultura romanistica dell'Ottocento, che formano una base anche per percorsi applicativi di un diritto più umano di quel secolo, in una linea di connessione tra diritti fondamentali e diritti umani, che seppur criticata nell'omologazione semplicistica del due concetti, mantiene un valore storico forte nella tradizione scientifica tra

---

\*Corredato - secondo le norme redazionali - da una bibliografia essenziale, è il testo della relazione tenuta il 26 febbraio 2007 ad Araraquara (Brasile), nell'ambito del «IV Seminário internacional de direitos humanos e humanidade do direito». Per la redazione ho utilizzato anche la mia monografia *Spretum imperium*. Napoli: Editoriale scientifica, 2000, e alcune riflessioni poi confluite in *Per una ristampa dei collegia mommseniani*, in *Forme di aggregazione nel mondo romano: profili istituzionali e sociali, dinamiche economiche, identificazioni culturali*. Bari: Edipuglia, 2007, p. 211 ss.

<sup>1</sup> Università di Napoli Federico II –Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica F. De Martino – professora de História do Direito Romano – Nápolis – Itália - carla.masi@unina.it

riconoscimenti ordinamentali e concezioni scientifiche della centralità dell'uomo rispetto alle regole giuridiche.

Nel grande laboratorio della scienza giuridica tedesca, accanto alla sistematica pandettistica del diritto privato e quindi alla teoria dei rapporti giuridici e dei diritti soggettivi si sviluppa a partire soprattutto dall'opera di Gerber, a lungo caro amico di Jhering e poi con Laband la costruzione di uno 'Staatsrecht' (letteralmente 'diritto dello Stato', in traduzione italiana corrente 'diritto pubblico') sganciata da quella che era stata la riflessione pubblicistica sullo Stato di antico regime e nettamente orientata ad una lettura giuridica dunque regolare, normativa dei rapporti che culminerà nella trattazione dei diritti pubblici soggettivi nella nota sintesi di Jellinek.

La scienza del diritto pubblico e la dottrina del diritto pubblico sono infatti concetti relativamente nuovi che si affermano a partire dal XIX secolo. Concepiscono lo Stato come persona giuridica sovrana inquadrato in una disciplina particolare, il diritto pubblico, appunto. Fino alla fine dell'antico Sacro Romano impero, nel XVIII secolo, si rappresentavano dal punto di vista giuridico le strutture istituzionali dell'impero stesso (*ius publicum imperi romano-germanici*) con l'analisi degli Stati ('statistica') e la storia della compagine articolata in autonomie che si riuniva sotto la corona imperiale, ma non si studiava lo stato nel senso moderno del termine; il diritto pubblico territoriale (*ius publicum territorii*) difettava - allora - di un approfondimento scientifico.

Ed è proprio con la nascita d'una moderna riflessione sul diritto pubblico, e riferita a quel fenomeno politico e giuridico che è lo «Stato di diritto» (GERBER, tr. it. 1971; cfr. STOLLEIS, 1990), che il giurista positivo moderno, il costituzionalista - avendolo recepito a sua volta dagli studiosi del diritto privato romano («attuale», nel senso dell'*heutiges Recht*) - restituirà al romanista lo strumentario concettuale per (ri)edificare un «diritto pubblico dei Romani». Si deve partire dalla pandettizzazione del diritto pubblico tedesco, ad opera, come si è accennato, di Gerber (cfr. WILHELM, tr. it. 1974), per primo (e poi di Laband [1911, cfr. LABRUNA, 1999]), per giungere alla costruzione sistematica di Mommsen (cfr. il *Vorwort zur ersten Auflage* [del I vol. del *Römisches Staatsrecht* [1871], ora premesso alla III ed. [Leipzig, 1887] viii s.), che le conferisce basi concettuali che talvolta è difficile rintracciare direttamente nelle fonti antiche. L'opera monumentale di Mommsen rappresenta un tentativo non dissimile da quelli operati, nel diritto privato, nel senso della (ri-)costruzione del «Pandektenrecht» (LARENZ, tr. it. 1966, spec. p. 3 ss., 32 ss; WILHELM, tr. it. 1974, spec. p. 46 ss., 86 ss., 117 ss.). Non a caso il *Römisches Staatsrecht* di Theodor Mommsen è stato paragonato al *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Bernard Windscheid (1817-1892), principe dei pandettisti ed ispiratore del BGB germanico (WIEACKER, II tr. it. 1980; HEUSS, 1956, p. 44 ss.).

La moderna riflessione sul diritto pubblico romano ha dunque una data di nascita precisa, seppur simbolica. Nel 1871, infatti, usciva, per i tipi di Hirzel, a Leipzig, il primo volume della prima edizione del *Römisches Staatsrecht* mommseniano (la prima ed. sarà completata nel 1875, con il secondo tomo del II volume. La seconda verrà pubblicata nel 1876-1877. Una terza edizione dei primi due volumi apparirà nel 1887, seguita dal terzo volume, in due tomi, pubblicato tra il 1887 e il 1888, in prima ed unica edizione. Per la dipendenza di Mommsen da moderne sistemazioni, soprattutto con riferimento alla triade storiografica formata da Niebuhr, Becker e Rubino, si v. A. GIOVANNINI, [1992, p. 165 ss.]. Sul significato del termine «Staatsrecht» e la sua concettualizzazione tecnica si v. M. FRIEDRICH [1997, p. 2 s.]). La ricerca precedente - spesso da ricondurre alla cd. «antiquaria» (MOMIGLIANO, 1955, p. 67 ss.; Sul 'fiacco criterio espositivo delle *Temas de Administração Pública*, v. 2, n. 3, 2008.

Altherthümer' rispetto all'opera mommseniana si v. G. LIBERATI, 1976, p. 217 ss., in particolare: 265) - risultò inevitabilmente invecchiata e superata da tale monumento della storiografia giuridica (per una storia della storiografia sul *ius publicum* dei Romani GIUFFRÈ, 1989, p. 25 ss.). Un trattato sistematicamente ordinato, preciso, dotato di un'articolata struttura dogmatica. E' da ricordare, a questo proposito, la significativa espressione di Paul Koschaker (1947, tr. it. 1962, p. 508), riferita alla «rilevante personalità» di Mommsen: «con le sue classiche trattazioni sia del diritto pubblico che del diritto penale romano, falciò in tal modo l'erba che ci vollero decine di anni perché essa vi ricrescesse di nuovo». Il «sistema» mommseniano (MOMIGLIANO, 1949, p. 155 ss.; KUNKEL, 1955, p. 288 ss.; BLEICKEN, 1975, p. 16 ss.; GIOVANNINI, 1983 *passim*; CRIFÒ, 1986, p. 485 ss.; GIUFFRÈ, 1989, p. 26 ss.; ORMANNI, 1990, p. 10 s.), teso alla ricostruzione (per le profonde motivazioni politiche dell'opera mommseniana cfr. - pur se esplicitamente dedicato allo *Strafrecht* - MASIELLO, 1995; si v. anche VENTURINI, 1996) di un diritto pubblico romano giuridicamente sistemato, ha radici scientifiche e politiche piuttosto evidenti. Il diritto pubblico, quello che agli occhi di noi moderni è tale (STOLLEIS, 1990, p. 1836; WYDUCKEL, 1984; MASSERA, 1989, p. 617 ss.), era rimasto, nell'età del diritto comune e della nascente scuola storica, piuttosto al di fuori rispetto alla riflessione del giurista-romanista, per vocazione principale un privatista. La vicenda costituzionale era prevalentemente compresa nella cd. storia esterna del diritto (sul rapporto tra diritto romano privato e pubblico nella trattatistica tra Otto e Novecento, si v. BREONE, 1995, p. 347 ss.), in quel contorno istituzionale che serviva da inquadramento dei problemi di diritto privato. La tensione a giuridicizzare i rapporti del diritto pubblico, facendoli ruotare attorno ad un asse costituito da libertà e cittadinanza nasce in un preciso contesto storico, nella «cultura» dello Stato di diritto. Si tratta dell'affascinante specchio tra *Rechtstaat* e *Staatsrecht*.

L'approccio all'opera maggiore di Mommsen sul diritto pubblico romano non può prescindere da un riferimento (cfr. BLEICKEN, 1975, p. 37 nt. 1) al programma premesso, in forma di «Vorwort», di introduzione, alla prima edizione dello *Staatsrecht*. Scriveva infatti il grande studioso: «Come nella trattazione del diritto privato il progresso razionale consiste in ciò, che accanto e prima dei singoli rapporti giuridici hanno trovato una esposizione sistematica i concetti fondamentali, così anche il diritto pubblico per la prima volta potrà in certo qual modo collocarsi alla pari con il diritto privato, soltanto se, come in quello il concetto di obbligazione si pone come primario, sopra alla vendita e alla locazione, così in questo il consolato e la dittatura vengono valutati come modificazioni del concetto fondamentale della magistratura. Come esempio adduco la teoria della cooperazione e del turno nella conduzione della carica e quella della intercessione; una trattazione chiara delle prime è impossibile, se i singoli dati restano riferiti alle diverse magistrature e la usuale trattazione dell'intercessione nell'ambito della potestà tribunizia fornisce addirittura un quadro distorto».

E il magistrato è rappresentante del popolo sovrano. Tutta l'organizzazione giuridica dello 'Stato' romano è basata sulla *libertas*, su una concezione secondo la quale quello che noi definiamo Stato è sempre repubblica, *res publica*, cosa del popolo - come diceva Cicerone - anche quando la posizione costituzionale delle assemblee, dei magistrati e del Senato sarà sottoposta alla figura del principe. Per comprendere questa impostazione mommseniana che regge tutta la struttura dello *Staatsrecht*, bisogna rintracciare le radici politiche nella vicenda umana e scientifica di Theodor Mommsen.

Il 27 dicembre del 1848, nella «Paulskirche» di Francoforte, l'Assemblea nazionale tedesca formulava i *Grundrechte des deutschen Volkes*, i diritti fondamentali del popolo tedesco, progetto costituzionale scaturito da un dibattito acceso, tra attenzione ai dati socioeconomici, decise opzioni politiche, riferimenti alle differenti impostazioni giuridiche elaborate nel fervido lavoro dell'apparentemente placido «Vormärz», il periodo precedente alla rivoluzione del 1848, ricolmo di più o meno «segreta» giuridicità (FOI, 1990).

I nomi dei partecipanti a quella discussione (KOCH, 1991; MITTEIS, LIEBERICH, 1992, p. 434; FRIEDRICH, 1997, p. 143 ss., con considerazioni sulle costituzioni del «Vormärz» ed il 1848. Sugli aspetti collegati con la storia dei diritti fondamentali si v. OESTREICH, trad. it. 2001, p. 93 ss.) disegnano il quadro dell'intellettualità tedesca liberatasi dal grigiore politico della restaurazione: Beseler, Waitz, Biedermann, Kierluff, Zachariae, i due Gagern, Mittermaier, von Mohl, von Raumer, Ahrens, Droysen. È un grande «laboratorio borghese» per usare la bella e indovinata immagine di Pierangelo Schiera (1987). I *Grundrechte* saranno poi brutalmente cancellati con il «Bundesbeschluss», un decreto, del 23 agosto 1851, in piena reazione (LUCCHINI, 1971, p. ix e nt. 11). Ma i loro effetti, la costruzione di una diffusa convinzione dell'esistenza (e della forza di resistenza) di diritti che possono definirsi fondamentali, si afferma in Europa e nel mondo attraverso la riflessione scientifica e la prassi politica.

Su quel progetto costituzionale, intanto, esce un piccolo volumetto dal titolo scarno, ripetitivo del testo costituzionale, *Die Grundrechte des deutschen Volkes, I diritti fondamentali del popolo tedesco*, che presto diviene un vero Bestseller dell'epoca, con oltre 10.000 copie vendute nei primi mesi di diffusione. Vi si sviluppa un'interpretazione potente, nella sua tensione liberale. Pubblicato anonimo, ad inizio del 1849, presso l'editore Georg Wigand di Leipzig, è da ascrivere proprio al giovane Theodor Mommsen, allora trentunenne, già noto nell'ambiente degli specialisti della storia e del diritto di Roma antica, e appena nominato professore straordinario nell'Università di Lipsia.

L'attribuzione si deve a Lothar Wickert (III 1969, p. 480 s.; 1969[b] p. 84 ss.), l'antichista biografo mommseniano che, lavorando sulla vita del grande studioso di Garding, trasse il libro dall'anonimato rileggendone l'epistolario: in particolare due lettere di Mommsen (del dicembre 1848 e del 1 marzo 1849) al fratello Tycho, lo studioso di Pindaro, ed un'altra del 3 gennaio 1849 (conservata presso l'Istituto Archeologico tedesco di Roma: cfr. WICKERT, III 1969, p. 480) a Wilhelm Henzen, il noto filologo ed epigrafista che avrebbe coadiuvato Mommsen nella realizzazione del *Corpus Inscriptionum Latinarum*.

Il tema del libricino è tutto politico, vibrante. Risuona, leggendo queste pagine, la confessione testamentaria dello studioso sommo che – ormai vecchio e deluso – si definì, è una pagina notissima, felicemente chiosata da Giorgio Pasquali (1949, p. 337 s.), *animal politicum* (PASQUALI, 1949, p. 337 s., cfr. REBENICH, 2002, p. 327 ss.).

Le riflessioni del giovane Mommsen libellista politico mi sembrano significative, emerge quell'attitudine tutta giuridica a leggere i rapporti di diritto pubblico, che informerà la massima sua opera della maturità, lo *Staatsrecht*.

È stato giustamente notato, infatti, in un ampio studio di Gabriella Valera (1994, p. xiv), che fa da prefazione alla traduzione italiana del commentario mommseniano ai «*Grundrechte*», che l'opuscolo non risponde ad una pura contingenza, come poteva essere l'offerta di una casa editrice, ma ebbe un più serio e profondo significato negli anni della formazione dello storico, influenzando

Temas de Administração Pública, v. 2, n. 3, 2008.

anche gli sviluppi successivi del suo discorso scientifico, nel quale si intrecciano motivi politici alla ricostruzione storica ed alla sistemazione giuridica e convivono, non senza (talvolta) qualche difficoltà.

Senza il «politico» Mommsen, è stato scritto (HEUSS, 1956, rist. 1996, p. 129), non sarebbe neppure pensabile la storiografia mommseniana (LIBERATI, 1976, p. 250).

L'impostazione dei *Grundrechte* si basa sul diritto di cittadinanza (sul problema, in relazione all'esperienza tedesca del 1848-1849, OESTREICH, 2001, p. 108 ss.), proprio quella cittadinanza, centrale nella prospettiva vitale di Mommsen. Egli aveva sempre desiderato – riprendo le parole di Pasquali (1949, p. 344), modulate su quelle di Mommsen stesso – di essere un cittadino. Nella mente di Mommsen la parola «Bürger» si contrapponeva ad un'altra, per lui odiosa: suddito, «Untertan». Non è un caso che questo binomio costituisca un cardine della riflessione mommseniana, nella *Storia di Roma*, opera dalla forte coloritura politica, ma anche nello *Staatsrecht* e nello *Strafrecht*, lavori strettamente giuridici, al cui centro è sempre il *civis*, il cittadino, in una posizione fortemente giuridicizzata (anche oltre il concetto romano). Ed è proprio il diritto di cittadinanza in quella fase storica ad essere, nella visione liberale, il lievito attivo per l'unificazione nazionale tedesca, in una visione che unisce gli abitanti dei diversi Stati tedeschi dell'Ottocento, indipendenti, in un'unità fondata proprio sui *Grundrechte*, sui diritti fondamentali: «Denn dieses sind die Grundrechte nicht der Sachsen oder der Hessen, nicht der Schwaben oder der Preussen, sondern des *deutschen Volkes*, welches jetzt zum erstenmal vereinigt wird in eine rechtliche und staatliche Gemeinschaft ...», scriveva Mommsen nel suo commento ai *Grundrechte* (1849, p. 7), (poiché questi sono i diritti fondamentali non dei Sassoni o degli abitanti dell'Assia, non degli Svevi o dei Prussiani, ma del popolo tedesco che ora per la prima volta viene riunito in una comunità giuridica e statale). Il commento è scritto in uno stile molto semplice, ma brillante e arguto – come ha affermato Liberati (1976, p. 251) – ferocemente polemico contro gli antichi privilegi di una società ancora fondata sugli «Stände», sulle differenze tra ceti sociali, aristocrazia, borghesia, popolo. Ed è significativo come il tema dei «diritti fondamentali» torni, sia pure con sobrietà di riferimenti, oltre che nell'opera storica, anche in quella con la quale lo studioso maturo costruirà il sistema del diritto pubblico e penale romano (cfr. MOMMSEN, I 1902, p. 80; 1887, I, p. 15, 66 nt. 1).

Partendo dalla cittadinanza, quel testo costituzionale si allarga, procede per specificazioni, definisce la libertà, la qualifica giuridicamente.

Dal giovane Theodor Mommsen le libertà del popolo sono considerate assolutamente centrali (GRELLE, 1984, p. 81 ss.), nella prospettiva democratica dei 'diritti' nuovi: «tutta l'arte del vecchio regime consisteva nel tener separata: 'die tüchtigen und ordentlichen Leute' (la gente semplice), in modo da avere più facilmente ragione dei singoli individui. Ecco il motivo per cui queste libertà oggi vengono garantite dai diritti fondamentali, ed ora fate bene attenzione – avvertiva – a che il popolo tedesco non ne venga privato!» (MOMMSEN, 1849, p. 52).

Rilevante è ad esempio la libertà di «radunarsi a qualsiasi scopo, in privato o in luoghi pubblici», rispetto alla quale «non è necessario ottenere una autorizzazione da parte delle autorità né darne comunicazione preventiva alle stesse; chiunque voglia convocare un'adunanza – questo il senso dell'interpretazione mommseniana – può farlo, e chiunque vi si può recare senza chiedere alcun permesso» (MOMMSEN, 1849, p. 52).

La prospettiva mommseniana è netta e riprende un tema politico proprio dello storico: la qualificazione della *libertas* / «Freiheit», attraverso il diritto. In particolare, importante è il punto secondo cui «I diritti fondamentali vietano ... tutte le misure preventive con le quali non si miri a sciogliere una determinata associazione già esistente, ma ad impedire la formazione di tutte le associazioni con un certo fine. ... Mai più potrà essere ripristinata quella che, ad onta dei tempi passati, per molti anni è stata una legge, e cioè il divieto di formare associazioni a fini politici (Es kann nie vorgeschrieben werden, was zur Schande der vergangenen Zeit lange Jahre Gesetz war, dass keine Vereine zu politischen Zwecken sich bilden dürfen ...), ed agli operai non potrà essere proibito di associarsi per difendere gli interessi specifici della loro classe. Se ciò dovesse accadere si tratterebbe di una legge priva di valore, perché in contrasto con i diritti fondamentali»(MOMMSEN, 1849, p. 52).

Il riferimento alla realtà romana, con l'antitesi del diritto antico-repubblicano (con la *libertas* caratterizzante, non *licentia*, com'è tipico dell'uomo del centro-liberale «der liberalem Mitte» (WICKERT, 1969[b] p. 84) e quello imperiale costruito su divieti e permessi, è chiaro per chi abbia letto il Mommsen storico. Proprio questa *libertas* consente di costruire giuridicamente i rapporti pubblici. Di rappresentare, con qualche forzatura dovuta alla sistemazione dogmatica, un vero e proprio *Staatsrecht*.

Rispetto a questa idea non mancavano, nella stessa cultura storica tedesca, delle voci contrarie. Una delle varie critiche che il diritto romano venne a subire nel corso del XIX secolo, quella della mancanza, a Roma, di uno «Staatsrecht», proposta da Raumer, è ad esempio significativa, pure se in mancanza di echi rilevanti (GAMAUF, 1996, p. 33 ss.). L'opera di Theodor Mommsen inciderà con potenza (per tutti, GIUFFRÈ, 1989, p. 26 s.) su questa interpretazione negandone la premessa. I due, poi tre, importantissimi volumi suoi, dedicati al «*Römisches Staatsrecht*», infatti, sanciscono quasi, *ex post*, con autorevolezza scientifica senza pari, l'esistenza di un «diritto dello Stato romano». Ne trasmettono, le strutture con una sicurezza che solo decenni di studi storicizzanti riusciranno, in parte, ad incrinare, e non dal punto di vista della sua utilità euristica (cfr. l'indicazione di BRETONE, 2001, p. 443): le strutture, se possibile ancor più salde nel successivo *Disegno* (MOMMSEN, 1893, 1907<sup>2</sup>; p. vii s. Sulle vicende editoriali dell'edizione italiana dell'*Abriss*, si v. la minuziosa indagine di DILIBERTO, 2004, p. 160 ss.), non a caso destinato esplicitamente ai giuristi. È un effetto, importante, della pandettizzazione del diritto romano, ma anche di una opinione diffusa, che diviene operazione scientifica e netta opzione politica, la quale pretende di leggere tutto il reale, storico come attuale, sotto forma giuridica. Dando a tutti la prospettiva di un diritto uguale.

La cultura dei *Grundrechte* entra così con prepotenza nella rappresentazione di un diritto, quello romano, che possedeva allora un forte significato di modello anche con riferimento alla prassi. Non si dimentichi che fino al 1 gennaio del 1900 il diritto privato romano fu vigente, almeno come ordinamento sussidiario in gran parte della Germania e che agli inizi del XX secolo, Hans Kelsen (1913) vedeva nel diritto pubblico romano la causa della recezione che dell'antico *ius* giustiniano si era prodotta nell'impero tedesco a partire dal tardo XV secolo.

In questa *humus* culturale e giuridica si affermano i diritti fondamentali, quelle posizioni soggettive, private e pubbliche, che si stabilizzano all'interno degli ordinamenti. Ottengono, in una vicenda storica non lineare, né ovunque uniforme, il crisma dell'invulnerabilità. Si specchiano in una concezione dell'uomo in quanto tale. E perciò, se possono essere differenziati, quanto a essenza, Temas de Administração Pública, v. 2, n. 3, 2008.

dai diversi cataloghi dei diritti umani, partecipano a fondarli. Perché tutta la storia dei diritti fondamentali si tesse su un telaio ideale che è quello di una giuridicità a matrice romanistica che ha come punto di inizio e fine l'uomo. Nello stesso laboratorio d'idee nel quale Mommsen produceva lo *Staatsrecht* - l'Università tedesca dell'Ottocento - Rudolf von Jhering non solo rifletteva sul passato giuridico di Roma, sempre al centro dei suoi interessi scientifici, ma lo specchiava nell'attualità, deformandolo - fermi i principi - al fine di valutare gli interessi reali presenti nelle relazioni tra gli uomini. Si passava così da una «Begriffsjurisprudenz», tutta gioco di concetti, ad una «Interessenjurisprudenz», attenta ai problemi dell'uomo reale, più influenzata dai valori e - come in Mommsen - da una visione liberale della politica e del diritto. Dalla prospettiva della nostra ricerca appare particolarmente interessante la visione che Jhering sviluppa della schiavitù romana. Il più disumano dei rapporti giuridici. Quello che farebbe escludere la stessa possibilità dell'esistenza dei diritti umani nel mondo antico. Il ragionamento jheringhiano rasenta il paradosso, ma anche per questo è particolarmente istruttivo. Nello *Scopo del diritto*, infatti, Jhering mostra come la schiavitù, la prassi dell'asservimento, in primo luogo sia un primo passo nella direzione dell'umanizzazione delle relazioni tra uomini. «Il vincitore che lasciò in vita il nemico sconfitto, invece di ucciderlo, si comportò così perché comprese che uno schiavo vivo vale più di un nemico morto; in seguito, ne ebbe cura per i medesimi motivi, per i quali un padrone tiene da conto un animale domestico. Il *serv-are* il *serv-us* ha per scopo il suo *serv-ire*. Ma, anche se il motivo era puramente egoistico, benedetto sia l'egoismo - scriveva Jhering (tr. it. 1972, p. 179 s.) -, che riconobbe il valore della vita umana e che, invece di distruggerla in un impeto di furia selvaggia, ebbe tanto autocontrollo da conservare questa vita a se stesso e, quindi, all'umanità! Nella storia, l'atteggiamento umanitario inizia con la comprensione del valore economico della vita umana. I Romani designano lo schiavo col termine *homo*: è l'uomo *tout court*, cioè null'altro che animale da lavoro, non un soggetto di diritti, una persona, quale è soltanto il cittadino. Ma proprio questo *homo* indica il primo passaggio dall'umanità all'umanità; con la schiavitù si risolve per la prima volta il problema della coesistenza del forte col debole, del vincitore col vinto». Che la vicenda storica della schiavitù, terribile, sia istruttiva è, peraltro, dimostrato oggi, per aprire una parentesi di cronaca politica, dall'iniziativa britannica di impartire obbligatoriamente nelle scuole «lezioni di storia della schiavitù», specificamente dedicate alla tratta degli schiavi e al regime schiavistico nel Regno Unito e nelle colonie fino al 1833 (data dello «Slavery abolition act»).

Ma, e passiamo dallo «Zweck» al «Geist» (altra opera fondamentale di Jhering, come è noto), poi, c'è anche un'analisi giuridica, che mostra la peculiarità della schiavitù romana, che attraverso diverse forme di affrancamento, può produrre non solo uomini liberi, ma cittadini, *cives* di una *res publica* che domina il mondo. E qui torna il confronto con il paradigma politico-giuridico di Mommsen. È la stessa ampiezza dei poteri del *dominus* che - sorretta dall'ordinamento - può compiere questo passaggio di *status*. Un'alchimia giuridica che parte dall'equiparazione del *servus* ad una cosa materiale: (JHERING, 1926, p. 168). Questa equiparazione dello schiavo alla *res* ha però i suoi limiti consistenti nella pari sottoposizione di entrambi alla mera volontà del *dominus*. Di conseguenza non è possibile riconoscere in uno schiavo un essere umano. Il diritto alla manomissione è un momento molto significativo insito nel carattere del potere del *dominus*. La libera determinazione del *dominus* fa di un oggetto - che fino ad allora non era altro che una cosa - una persona, membro di una famiglia romana, addirittura un cittadino romano (con le *manumissiones cd. iustae ac legitimae*).

Questo risultato appariva strano e meraviglioso nel mondo antico. E già nel II secolo a. C. sembrò una delle cause della grandezza di Roma, come dimostra un'epistola di Filippo V il Macedone del 214 a. C. agli abitanti di Larissa in Tessaglia, il quale esortava i destinatari a seguire l'esempio dei Romani, che proprio grazie a tale politica largheggiante nelle manomissioni, moltiplicando così il numero dei cittadini, sarebbero riusciti a costruire un impero tanto potente (MASI DORIA, 1999). Il miracolo è la potenza di una società aperta, oggi si direbbe.

Questo miracolo era stato fortemente auspicato nell'ottocento da un giurista brasiliano di significative tendenze jheringhiane. Un pratico, che esercitò l'avvocatura, ma anche uno studioso profondo. Un meticcio germanofilo, Tobias Barreto, «il grande, l'insuperabile, il misterioso, il cataplastico Tobias» (cfr. LOSANO, 2000, p. 181). Di lui si è ampiamente occupato Mario Losano, uno studioso italiano particolarmente attento alle realtà brasiliane, al diritto di questo grande paese, inteso non solo come leggi e decisioni giudiziarie, ma come cultura, prassi di relazioni, storia, teoria. Nella sua visione di una Germania ideale, Tobias Barreto aveva come punto di riferimento giuridico proprio il diritto romano organizzato dalla pandettistica per come fortemente rivisitato dalla teoria degli interessi di R. von Jhering. E nella sua biblioteca, ricostruita abilmente proprio da Losano (2000, p. 260), oltre ai volumi di Jhering sullo *Scopo del diritto*, alla serie delle sue pubblicazioni nei *Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Rechts*, si trova anche (LOSANO, 2000, p. 262) lo *Staatsrecht* di Mommsen (almeno due volumi), a testimonianza da una parte del forte impatto culturale di quell'opera, dall'altra dell'apertura mentale di Barreto, non confinato nella prospettiva privatistica tipica del giurista di cultura romanistica che esercitava l'avvocatura.

Tutta l'attività pratica di Barreto si muove su temi che oggi diremmo connessi con i diritti umani e l'umanità del diritto.

L'abolizione della schiavitù in Brasile, di cui Barreto fu ampiamente sostenitore, si ottenne solo, come è noto, con la «Legge aurea» del 1888. «La giurisprudenza degli interessi di stampo jheringhiano viene quindi applicata con successo ad una realtà profondamente diversa da quella in cui, proprio in quegli anni, essa aveva preso forma: Infatti il primo volume dello *Scopo nel diritto* venne pubblicato nel 1877, e proprio nello stesso anno vide la luce la terza edizione della *Giurisprudenza della vita quotidiana*, quella cioè letta e tradotta da Barreto (LOSANO, 2000, p. 118 s.)». Ma ha grandi capacità elastiche di adattamento. Fino a poter costituire la chiave per aprire le porte all'uso alternativo del diritto (SOUTO, 1997; LOSANO, 2000b).

Da alcuni atti giudiziari di Barreto (studiati da LOSANO, 2000, p. 119 ss., il cui inquadramento qui si segue) traspaiono in modo evidente le sue letture jheringhiane che utilizza fruttuosamente per «per imprimere una svolta alla giurisprudenza del suo paese (LOSANO, 2000, p. 119)», e si impegna per portare avanti un principio importantissimo: che il diritto vigente venga effettivamente applicato anche qualora non sia in favore delle persone più agiate.

Nel caso del «*bracciante cacciato*» è centrale come un diritto fondamentale, l'eguaglianza davanti alla legge - eguaglianza di ogni *civis*, per riprendere le categorie romane - sia profondamente permeata di umanità. La causa, esemplare in questo senso, mostra - come ha sottolineato Losano - l'economia e i rapporti sociali tipici della regione del Nordeste, in cui fioriva la coltivazione della canna da zucchero e si esercitavano poteri violenti del ceto dominante contro i braccianti che solitamente subivano senza reagire. In questo contesto Barreto difese, nel marzo 1878, proprio un operaio nella causa contro la proprietaria di un molino da zucchero, che lo aveva

Temas de Administração Pública, v. 2, n. 3, 2008.

cacciato di casa, costringendolo ad un costoso trasferimento e a rimetterci così il raccolto. Lo schema della difesa del bracciante utilizza il diritto di fronte al rapporto di forza: «occorre sapere se la relazione esistente tra i proprietari dei molini di zucchero e i braccianti è una relazione giuridica, e qual è la sua natura» (BARRETO, 1991, p. 201). Se oggi un tale approccio al problema è scontato, non lo era a quell'epoca e in quel contesto sociale. La costruzione del caso da parte del giurista brasiliano corrisponde perfettamente alla visione di Jhering della *Giurisprudenza della vita quotidiana*. Si tratta di proiettare le fattispecie nelle quali si dibattono rapporti economici «di forza» in prospettive giuridiche di regolarità delle relazioni, come lo stesso Barreto ha cura di puntualizzare in una petizione del 24 maggio 1878: «Esistono innumerevoli fatti della vita quotidiana che non vengono valutati giuridicamente, che non danno mai luogo ad una lite e che tuttavia, portati in tribunale, non si potrebbero escludere dalla sfera del diritto» (BARRETO, 1991, p. 201).

Ed è ancora il pensiero jheringhiano che fa da guida all'inquadramento dell'episodio del bracciante cacciato dalla sua casa: «Questo è il caso: la proprietaria dell'*engenho* Campestre, dopo aver accettato come bracciante Deoclécio Salgado de Araùjo, e dopo che questi – confidando in un patto tacito – aveva già messo a dimora le sue piantagioni, un bel giorno, *ex auctoritate* propria, si arroga il diritto di obbligare il suo bracciante a cambiare casa, facendo portare via di propria iniziativa le sue masserizie, e per di più in sua assenza. Ci si chiede allora: questo fatto genera un diritto? Per la ragione che non è mai stata intentata un'azione giudiziaria anche soltanto simile a questa, se ne deve dedurre che Deoclécio non è legittimato a chiedere un indennizzo, e che esso non deve essergli concesso? Questa sarebbe certamente la teoria più accettabile secondo i proprietari dei molini di zucchero. Ma la giustizia ha altre esigenze» (BARRETO, 1991, p. 201). Così la cultura romanistica, intrecciata alla giurisprudenza degli interessi conduce ad una nuova giustizia.

Ancora più interessante è forse, nella nostra prospettiva, il caso dei «*diritti della schiava liberata*», qui infatti Barreto si muove più autonomamente sul terreno della «giurisprudenza degli interessi».

Da un'ottica romanistica si tratta di una manomissione cui consegue il tentativo di ricondurre in servitù la ex schiava, di nome Benta. Siamo nel 1879, il punto di difficoltà giuridica della fattispecie sta nel fatto che la schiava era di diversi proprietari, solo uno dei quali l'aveva poi liberata. Secondo l'antico diritto romano quando vigeva l'antico *consortium* tra fratelli, la manomissione fatta da uno solo dei fratelli liberava il servo, mentre per il diritto classico la manomissione operata da uno dei condomini valeva come rinuncia alla quota che passava agli altri in forza del *ius ad crescendi* (solo la manomissione compiuta dall'ultimo conseguiva l'effetto di liberare il servo). Per il diritto giustiniano la *manumissio* operata da uno libera lo schiavo, ma gli altri hanno diritto al valore della loro quota. In base al diritto allora in vigore in Brasile Benta avrebbe dovuto indennizzare *pro quota* gli altri comproprietari attraverso la prestazione di servizi, ma per una grave malattia era impedita. Per quest'inadempimento uno dei proprietari, Ladislau, chiedeva di farla arrestare e di riportarla in stato di schiavitù.

Nella trattazione di questo caso tutta l'argomentazione di Barreto è animata dallo spirito - verrebbe da dire dal «Geist» jheringhiano - di individuare l'interesse pratico e attuale da tutelare giuridicamente. «La libertà è indivisibile», scrive Barreto (1991, p. 217), citando un principio antichissimo, cardine del diritto romano, e quindi il comproprietario insoddisfatto «non detiene un diritto reale, in base al quale possa riprendersela come se fosse una *cosa sua* ...», ma  
Temas de Administração Pública, v. 2, n. 3, 2008.

semplicemente un diritto personale, in base al quale può soltanto obbligare l'attrice a indennizzarlo con l'unico mezzo indicato dalla legge: cioè con un contratto di servizi». La deviazione dalla regola romana è netta, ma in una linea interpretativa profondamente intrisa di *aequitas* e allo stesso tempo strutturata su un forte principio dogmatico, la scissione tra diritti reali e diritti di obbligazione.

L'ex proprietario difendeva la sua posizione sostenendo che l'avvocato della schiava liberata appoggiava la sua argomentazione su «cavilli» («*chicanas*»). L'equazione diritti dei deboli=*chicanas* era così forte nell'ambiente dei proprietari terrieri che Barreto dovette addirittura chiedere al giudice di ordinare a «Ladislau di documentare la propria posizione, indicando la legge su cui si fondava la sua richiesta di arresto».

La strada aperta in questo modo, la via giuridica, era una novità assoluta in quel contesto: in quel processo si discuteva per la prima volta una questione delicata, che non poteva essere decisa «con la morale dello schiavista. Ancora una volta la passione civile di Barreto vibra all'unisono con il rigore giuridico di Jhering» (cfr. LOSANO, 2000, p. 123).

I casi del bracciante cacciato e della schiava liberata sono esemplari sotto diversi punti di vista, come ha giustamente messo in evidenza Losano. Sotto un profilo per così dire filologico: perché solo di rado è possibile individuare il calarsi di una teoria giuridica, quella jheringhiana, in una particolare vicenda processuale. Inoltre, dal punto di vista specifico della teoria giuridica, Barreto riesce a rendere consonanti la *Interessenjurisprudenz* – tipico frutto della cultura tedesca – con la realtà della società schiavista brasiliana, molto distante dalla *humus* che aveva prodotto la riflessione di Jhering. Ciò testimonia l'adattabilità della sua teoria anche alla vita quotidiana tropicale: verifica eccellente della capacità espansiva di una costruzione di pensiero.

Emerge, inoltre, sotto il profilo politico, il radicale liberalismo di Barreto. In fondo, i casi esaminati, secondo Losano, potrebbero costituire interessanti esempi per gli odierni cultori brasiliani dell'«uso alternativo» del diritto. Il fatto che le tesi jheringhiane siano state usate a favore di questo liberalismo è un elemento in più a favore della natura «progressista» della teoria jheringhiana, forse anche oltre le intuizioni e le intenzioni dello stesso giurista tedesco.

Ma non si tratta solo di un trapianto di Jhering. Con le sue tesi si trasportava in America Latina una cultura non solo privatistica, ma anche costituzionalistica centrale, nello sviluppo dei rapporti tra uomo e potere. Una cultura che ha profonde radici latine e che si sviluppa attraverso l'evoluzione liberale del pensiero romanistico, specie nell'opera di Theodor Mommsen. E perciò è atta ad unire strettamente l'Europa e i diritti latinoamericani che mai hanno reciso il legame genetico con l'antico *ius* di Roma. Non nelle sue sfaccettate applicazioni, ma nei suoi principi di fondo, quelli che pongono l'uomo al centro del diritto. Una centralità che si è prodotta nell'antica costituzione repubblicana, la quale, in una visione scientifica, rappresenta un momento fondante della genesi del concetto stesso di costituzionalismo e delle categorie dei diritti che nella sua storia si sono formati.

DORIA, Carla Masi. Romanistic profiles of history of human rights: some intersection of "staatsrecht" culture and brazilian law. **Temas de Administração Pública**, Araraquara, v. 2, n. 3, 2008.

**ABSTRACT:** The text, presented in conversation in the IV International Seminar of Rights and Humanidades in the Right (2007), boards central moments of the romanistic culture of the XIX

Temas de Administração Pública, v. 2, n. 3, 2008.

century, and his connection with the basic rights and the human rights. It presents a reflection that includes Theodor Mommsen, Rudolf von Jhering and Tobias Barreto.

**KEYWORDS:** Mommsen, Public rights, Basic rights, Roman rights, Jhering, Slavery, Barreto.

**RÉSUMÉ:** Le texte, présenté dans une conférence à la quatrième séminaire international sur les droits et les humanités dans le droit (2007), discute des moments clés de la culture romane du XIXe siècle, et son rapport avec les droits fondamentaux et des droits de l'homme. Présente une discussion qui comprend Theodor Mommsen, Rudolf von Jhering et Tobias Barreto.

**MOTS-CLÉS:** Mommsen, Droit public, Droits fondamentaux, Droit romain, Jhering, Esclavage, Barreto.

**ABSTRACT:** Si affrontano momenti centrali della cultura romanistica dell'Ottocento, che formano una base anche per percorsi applicativi in quel secolo di un diritto più umano, in una linea di connessione tra diritti fondamentali e diritti umani. Dalla nascita d'una moderna riflessione sul diritto pubblico/Staatsrecht (in rapporto stretto con il concetto di 'Rechtsstaat'), alla costruzione sistematica del diritto pubblico romano di Mommsen, correlata con il suo commento ai Grundrechte des deutschen Volkes, un progetto costituzionale formulato nel 1848, dall'Assemblea nazionale tedesca. Nello stesso laboratorio d'idee nel quale Mommsen produceva lo Staatsrecht - l'Università tedesca dell'800 - Jhering rifletteva sul passato giuridico di Roma, sempre al centro dei suoi interessi scientifici, e lo specchiava nell'attualità, per valutare gli interessi reali presenti nelle relazioni umane. Si passava così da una «Begriffsjurisprudenz», gioco di concetti, ad una «Interessenjurisprudenz», attenta ai problemi dell'uomo reale. Barreto, un giurista brasiliano che vive nello stesso secolo, utilizza fruttuosamente le sue letture jheringhiane per influenzare significativamente la giurisprudenza del suo paese, applicandone le teorie a casi che diventano esemplari.

**PAROLE CHIAVE:** Mommsen, Diritto pubblico, Diritti fondamentali, Diritto romano, Jhering, Schiavitù, Barreto.

## REFERÊNCIAS

BARRETO, T. **Obras completas**. Estudos de direito III, Edição comemorativa. Sergipe: Record, 1991.

\_\_\_\_\_. **Questões vigentes de philosophia e de direito**. Rio de Janeiro: Fluminense, 1888.

BLEICKEN, J. **Lex publica**. Gesetz und Recht in der römischen Republik. Berlin-New York: De Gruyter, 1975.

BEHREND, O. **Mommsens Glaube**. Zur Genealogie von Recht und Staat in der Historischen Rechtsschule. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2005.

BRETONE, M. **La storia del diritto romano e la romanistica come storia**. Index. Napoli, v. 23, p. 347-359, 1995.

\_\_\_\_\_. **Storia del diritto romano**<sup>13</sup>. Roma-Bari: Laterza, 2001.

CRIFÒ, G. **A proposito della ristampa del 'Droit public romain' di Mommsen**. SDHI. Roma, v. 52, p. 485-491, 1986 [= In: Materiali di storiografia romanistica. Torino: Giappichelli, 1998. p. 169-175].

Temas de Administração Pública, v. 2, n. 3, 2008.

DILIBERTO, O. Mommsen è dito in Italia. In: Theodor Mommsen e l'Italia. **Atti dei convegni Lincei**, v. 207. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, 2004. p. 139-167.

FOI, M. C. **Heine e la vecchia Germania**. Milano: Garzanti, 1990.

FRIEDRICH, M. **Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft**. Berlin: Duncker&Humblot, 1997.

GAMAUF R. **Die Kritik am Römischen Recht im 19. und 20. Jahrhundert**. OIR. Brno-Bratislava, v. 2, p. 33-61, 1996.

VON GERBER, C. F. **Diritto pubblico**. Tr. it. Milano: Giuffrè, 1971.

GIOVANNINI, A. **Consulare imperium**. Basel: Reinhardt, 1983.

\_\_\_\_\_. **De Niebuhr à Mommsen**: Remarques sur la genèse du 'Droit public'. Cahiers Glotz. Paris, v. 3, 163-176, 1992.

GIUFFRÈ, V. **Il «diritto pubblico» nell'esperienza romana<sup>2</sup>**. Napoli: Jovene, 1989.

GRELLE, F. **Stato e province nell'analisi mommseniana**. Quaderni di Storia, v. 19, p. 81-108, 1984 [= In: Diritto e società nel mondo romano. Roma: L'Erma di Bretschneider, 2005].

HEUSS A. **Theodor Mommsen und das 19. Jahrhundert**. Kiel: Hirt, 1956. Rist. Stuttgart: Steiner 1996.

KELSEN, H. Rechtstaat und Staatsrecht. Osterreichische Rundschau v. 36 p. 88-94, 1913 [anche in: **Dio e Stato**. La giurisprudenza come scienza dello spirito. Tr. it. Napoli: ESI 1988].

KOCH, R. (hrg.). **Die Frankfurter Nationalversammlung 1848-49**. Ein Handlexikon der Abgeordneten der deutschen verfassungsgebenden Reichs-Versammlung. im Auftrag der Arbeitsgruppe Paulskirche. Wiesbaden, 1991.

KOSCHAKER, P. **L'Europa e il diritto romano**. Tr. it. Firenze: Sansoni, 1962.

KUNKEL, W. **Bericht über neuere Arbeiten zur römischen Verfassungsgeschichte I**. ZSS. Weimar, v. 72, p. 288-325, 1955 [= In: Kleine Schriften. Zum römischen Strafrecht und zur römischen Verfassungsgeschichte. Weimar: Böhlau, 1974. p. 441-478].

JELLINEK, G. **Allgemeine Staatslehre<sup>3</sup>**. Berlin: Häring, 1922.

VON JHERING, R. Vorwort. In: **Die Jurisprudenz des täglichen Lebens**. Achte vermehrte Aufl. Jena: Fischer, 1892.

\_\_\_\_\_. **Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung II/1<sup>7</sup>**. Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1926.

Temas de Administração Pública, v. 2, n. 3, 2008.

\_\_\_\_\_. **Lo scopo nel diritto**. Tr. it. Torino: Einaudi, 1972.

LABAND, P. **Das Staatsrecht des deutschen Reiches**<sup>5</sup>. Tübingen: Mohr, 1911.

LABRUNA, L. '**Civitas, quae est constitutio populi ...**'. Per una storia delle costituzioni. Labeo. Napoli, v. 45, p. 165-182, 1999 [= In: Civitas quae est constitutio populi e altri studii di storia costituzionale romana. Napoli: Jovene, 1999. p. 1-34].

LARENZ, K. **Storia del metodo nella scienza giuridica**. Tr. it. Milano: Giuffrè 1966.

LIBERATI, G. **Mommsen e il diritto romano**. Materiali per una storia della cultura giuridica. Bologna, v. 6, p. 217-290, 1976.

LOSANO, M. G. **Un giurista tropicale**. Tobias Barreto fra Brasile reale e Germania ideale. Roma-Bari: Laterza, 2000.

\_\_\_\_\_. Ursprünge und Entwicklungen des alternativen Rechts in Europa und Südamerika. In: R. HELMHOLZ et alii (hrsg.), **Grundlagen des Rechts**. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag. Paderborn-München-Wien-Zürich: Schöningh, 2000[b] [= tr. it. La legge e la zappa: origini e sviluppi del diritto alternativo in Europa e in Sudamerica. Materiali per una storia della cultura giuridica. Bologna, v. 30/1, p. 109-152, 2000].

LUCCHINI, P. L. (cur.). Presentazione. In: VON GERBER, C. F. **Diritto pubblico**. Tr. it. Milano: Giuffrè, 1971.

MASI DORIA, C. **Civitas operae obsequium**. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti. Napoli: Jovene, 1999.

\_\_\_\_\_. **Spretum imperium**. Napoli: Editoriale scientifica, 2000.

\_\_\_\_\_. «Jedes Land hat allerdings eine Verfassung»: la «Römische Staatsverfassung» di Friedrich von Raumer. In: LABRUNA, L. (dir.), BACCARI, M. P. e CASCIONE, C. (cur.), **Tradizione romanistica e Costituzione**. Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana II. Napoli: Esi, 2006. p. 1613-1621.

\_\_\_\_\_. **Nota di lettura** a TH. MOMMSEN, De collegiis et sodaliciis Romanorum e Zur Lehre von den römischen Korporationen «Antiqua, 92» Napoli: Jovene, 2006 xvii ss. [= Per una ristampa dei collegia mommseniani, in *Forme di aggregazione nel mondo romano: profili istituzionali e sociali, dinamiche economiche, identificazioni culturali*. Bari: Edipuglia 2007].

MASIELLO, T. **Mommsen e il diritto penale**<sup>2</sup>. Bari: Cacucci, 1997.

MASSERA, A. **Santi Romano tra 'diritto pubblico' e 'ordinamento giuridico'**. Quaderni fiorentini. Milano, v. 18, p. 617-632, 1989.

MITTEIS, H.; LIEBERICH, H. **Deutsche Rechtsgeschichte**<sup>19</sup>. München: Beck 1992.

Temas de Administração Pública, v. 2, n. 3, 2008.

MOMIGLIANO, A. Ancient History and the Antiquarian. In: **Contributo alla storia degli studi classici**. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1955. p. 67-106 [= Tr. it. Storia antica e antiquaria. In: Sui fondamenti della storia antica. Torino: Einaudi, 1984. p. 3-45].

MOMIGLIANO, A. rec. a MEYER, Er. **Römischer Staat und Staatsgedanke**. Zürich: Artemis, 1948. III ed. Zürich-Stuttgart: Artemis, 1974. Journal of Roman Studies. London, v. 39, p. 155-157, 1949. [= In: Contributo alla storia degli studi classici. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1955. p. 395-399].

MOMMSEN, Th. **Abriss des römischen Staatsrechts**. Leipzig: Duncker & Humblot, 1893, 1907<sup>2</sup>, rist. an. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. [= Disegno del diritto pubblico romano, tr. it. di P. Bonfante. Milano: Vallardi, 1904; riv. da V. Arangio-Ruiz, Milano: ISPI, 1943, rist. Milano: Celuc, 1973];

\_\_\_\_\_. **De collegiis et sodaliciis Romanorum e Zur Lehre von der römischen Korporationen**. Rist. «Antiqua 92» Napoli: Jovene, 2006.

\_\_\_\_\_. **Die Grundrechte des deutschen Volkes**. Leipzig: Georg Wigand, 1849. [= I diritti fondamentali del popolo tedesco. Commento alla costituzione del 1848, tr. it. di B. Giordano. Bologna: Il Mulino, 1994];

\_\_\_\_\_. **Der Wortlaut der Testamentsklausel**. Die Wandlung, Heidelberg, v. 3, p. 69-70, 1948.

\_\_\_\_\_. **Römische Geschichte**<sup>11</sup> I-III. Berlin: Weidmann, 1912-1917.

\_\_\_\_\_. **Römisches Staatsrecht I**<sup>3</sup>; II/1-2<sup>3</sup>; III/1-2. Leipzig: Hirzel, 1887-1888.

\_\_\_\_\_. **Römisches Strafrecht**. Leipzig: Duncker&Humblot, 1899.

\_\_\_\_\_. **Römische Geschichte und römisches Recht** (Cd-rom). M. DAMKEN (hrg.). Berlin: Heptagon 2002.

NICOLET, Cl. Avant-Propos. In: MOMMSEN, Th. **Le droit public romain I**. Rist. Paris: De Boccard, 1984. p. i-v.

OESTREICH, G. **Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali**. Tr. it. Roma-Bari: Laterza, 2001.

ORMANNI, A. **Il "regolamento interno" del senato romano nel pensiero degli storici moderni sino a Theodor Mommsen**. Napoli: Gannini, 1990.

PASQUALI, G. Il testamento di Teodoro Mommsen. **Rivista storica italiana**. Torino, v. 61, 337-338, 1949. [= In: Pagine stravaganti II. Firenze: Sansoni, 1968. p. 383-384].

PAUL, W. s.v. «Barreto, Tobias (1839-1889)». In: **Juristen**. Ein Biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (Hrg. M. STOLLEIS). München: Beck 1995. p. 65-66.

Temas de Administração Pública, v. 2, n. 3, 2008.

VON RAUMER, F. **Die römische Staatsverfassung**. München: Allgemeine Verlagsanstalt, 1923.

REBENICH, St. **Theodor Mommsen**. Eine Biographie. München: C. H. Beck, 2002.

SCHIERA P. **Il laboratorio borghese**. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento. Bologna: Il Mulino, 1987.

SOUTO, C. **Tempo do direito alternativo**. Uma fundamentação substantiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

STOLLEIS, M. s.v. «Staatsrechtswissenschaft». In: ERLER, A. e KAUFMANN, E. (hrg.) **Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte IV**. Berlin: Schmidt, 1990. p. 1836.

VALERA, G. Introduzione. In: MOMMSEN, Th. **I diritti fondamentali del popolo tedesco**. Commento alla costituzione del 1848, tr. it. di B. GIORDANO. Bologna: Il Mulino, 1994.

VENTURINI, C. Lo Strafrecht mommseniano ad un secolo di distanza. In: **Processo penale e società politica nella Roma repubblicana**. Pisa: Pacini, 1996. p. 11-84.

WICKERT, L. **Theodor Mommsen**. Eine Biographie III. Frankfurt a.M.: Klostermann, 1969.

WICKERT, L. Nachwort. In: MOMMSEN, Th. **Die Grundrechte des deutschen Volkes mit Belehrungen und Erläuterungen**. Frankfurt a.M.: Klostermann, 1969[b].

WIEACKER, F. **Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania II**. Tr. it. Milano: Giuffrè, 1980.

WILHELM, W. **Metodologia giuridica del secolo XIX**. Tr. it. Milano: Giuffrè, 1974.

WINDSCHEID, B. **Lehrbuch des Pandektenrechts<sup>9</sup> I-III**. Frankfurt a.M: Rütten&Loening, 1906.

WYDUCKEL, D. **Ius Publicum**. Grundlagen und Entwicklung des Öffentlichen Rechts und der deutschen Staatsrechtswissenschaft. Berlin: Duncker&Humblot, 1984.